

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

**Art. 4** - La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea.

#### CAPITALE

**Art. 5** - Il capitale della Società è fissato in **Euro 2.000.000,00 (duemilioni)**, suddiviso in n. 2.000.000 (duemilioni) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno) cadauna.

Le azioni possono essere sottoscritte e possedute unicamente dai Comuni, dalle Province, dalla Città metropolitana, dalle Aziende Speciali, dai Consorzi di Enti locali e dalle società a totale capitale pubblico. Non è ammessa la partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Tuttavia con apposita delibera di assemblea straordinaria possono essere create nuove particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi a sensi degli artt. 2348 e segg. cod. civ.; comunque, tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti. In caso di creazione di dette particolari categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, salvo quanto previsto al comma successivo.

L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Tale facoltà potrà comprendere anche l'adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 2441; in questo caso si applicherà, in quanto compatibile, il sesto comma dell'art. 2441 e l'assemblea determinerà i criteri cui gli amministratori dovranno attenersi. La delibera di aumento del capitale assunta dall'organo amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da Notaio.

**Art. 6** - I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

#### AZIONI

**Art. 7** - Ogni azione dà diritto ad un voto ed è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 cod.civ.

**Art. 8** - Fermo restando il limite (previsto dal precedente articolo 5) della totalitaria partecipazione al capitale sociale da parte degli Enti Pubblici, le azioni ed i diritti di opzione ad esse relativi non potranno essere ceduti né assoggettati a vincoli di sorta se non dopo aver ottenuto il preventivo assenso e gradimento del Consiglio di Amministrazione, da richiedersi mediante lettera raccomandata A.R. inviata al Presidente della Società o all'Amministratore Unico nella quale vengano precisati dal socio offerente

- (i) il nominativo del potenziale cessionario,  
(ii) il quantitativo di azioni che si intende cedere,  
(iii) il prezzo proposto,  
(iv) i termini, le condizioni e le modalità della cessione e del pagamento del prezzo.
- Per i diritti di opzione alla sottoscrizione di nuove azioni, la predetta comunicazione al Presidente della Società o all'Amministratore Unico dovrà essere effettuata entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della offerta di opzione sul Registro delle Imprese.
- Qualora entro 90 (novanta) giorni, il Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico non assuma alcuna deliberazione negativa motivata sul gradimento e relativa - in via esemplificativa, ma non esaustiva - (i) al nominativo del potenziale cessionario, (ii) al quantitativo di azioni che si intende cedere, (iii) al prezzo proposto, (iv) ai termini, alle condizioni e alle modalità della cessione ed al pagamento del prezzo, (v) a situazioni oggettive che si pongano in contrasto con l'interesse della Società o l'oggetto sociale, (vi) a situazioni di capacità economiche, patrimoniali, e finanziarie, lo stesso gradimento si intenderà accordato.
- Una volta ottenuto il suddetto gradimento e fermo restando il limite (previsto dal precedente articolo 5) della totalitaria partecipazione al capitale sociale da parte degli Enti Pubblici, il trasferimento delle azioni della Società dovrà avvenire in osservanza della seguente procedura:
- (a) l'azionista che intende cedere, in tutto o in parte, la propria partecipazione azionaria nella Società, dovrà preliminarmente comunicare agli altri azionisti (al domicilio risultante dal libro soci) ed al Presidente della Società o all'Amministratore Unico, a mezzo di lettera raccomandata A.R., la sua intenzione di cedere le proprie azioni, offrendo le stesse in prelazione agli altri soci ed indicando (i) il nominativo del potenziale cessionario, (ii), il quantitativo di azioni che intende cedere, (iii) il prezzo proposto, (iv) i termini, le condizioni e le modalità della cessione e del pagamento del prezzo;
- (b) nel termine di 60 (sessanta) giorni (termine convenuto a pena di decadenza) dal ricevimento della suddetta lettera raccomandata A.R. di cui al precedente punto (a) ciascuno dei destinatari della suddetta comunicazione dovrà esprimere per iscritto, al socio che intende alienare, la propria decisione in ordine all'offerta di vendita contenuta nella suddetta lettera raccomandata A.R., offerta che potrà essere accettata proporzionalmente alle azioni della Società da ciascuno di essi possedute ovvero, qualora taluno degli aventi il diritto di esercitare la prelazione non intenda acquistare le azioni offerte, potrà essere accettata in misura proporzionalmente maggiore nel caso l'azionista non vi abbia espressamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione a lui spettante;
- (c) qualora il/i destinatario/i della comunicazione non esprimesse/ro la loro determinazione nel suddetto termine di 60 (sessanta) giorni ovvero esprimesse/ro la decisione contraria, l'offerta si intenderà non accettata dal relativo destinatario;
- (d) il socio offerente ed il Presidente della Società o l'Amministratore Unico hanno l'obbligo di comunicare, con lettera raccomandata A.R. agli altri soci, entro 15 (quindici) giorni dal termine di 60 (sessanta) giorni previsto dai precedenti capoversi (a) e (b) per la comunicazione della decisione circa l'acquisto delle azioni, quale sia l'esito delle decisioni degli altri soci;
- (e) le azioni della Società spettanti ai soci che non abbiano esercitato il diritto di prelazione nelle forme sopra indicate, si accresceranno automaticamente e proporzionalmente a favore di quegli azionisti che viceversa comunichino (con lettera raccomandata A.R. agli altri soci ed al Presidente della Società o all' Amministratore Unico, entro 30 (trenta) giorni) dal ricevimento della lettera raccomandata A.R. di cui al precedente capoverso) la propria decisione in tal senso di valersene, purchè - come sopra previsto nel capoverso sub (b) - non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante;
- (f) laddove l'esercizio del diritto di prelazione non sia esercitato per la totalità delle azioni offerte, il socio offerente dovrà comunicare entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera

raccomandata A.R. prevista nel precedente capoverso sub (d), se intende accettare l'esercizio della prelazione limitatamente ad una parte delle azioni offerte in vendita;

(g) nel caso il socio offerente comunichi che non intende cedere solo parte delle proprie azioni offerte in vendita, la cessione parziale delle azioni offerte in vendita non potrà essere effettuata; invece; nel caso il socio offerente comunichi che intende cedere anche solo parte delle proprie azioni offerte in vendita, si applicherà la procedura sopra prevista ai precedenti capoversi sub (e) ed (f).

Il trasferimento delle azioni avverrà una volta terminata la suddetta procedura.

La cessione dei diritti di opzione in caso di aumento di capitale sarà soggetta alla procedura di cui sopra.

Fermo quanto previsto dal presente articolo in relazione al gradimento, laddove l'esercizio o il mancato esercizio del diritto di prelazione determini partecipazioni diverse da quelle consentite dall'art. 5, il trasferimento di azioni o di diritti di opzione sarà inefficace, anche nei confronti della società.

Sui certificati azionari della società viene trascritta la seguente annotazione: "Le azioni sono alienabili solo a seguito di quanto previsto dallo Statuto".

Il trasferimento delle azioni e la costituzione dei vincoli sulle azioni stesse, sono efficaci nei confronti della Società soltanto quando sia stata eseguita l'annotazione sul libro soci, previa verifica da parte dell'organo amministrativo dell'osservanza delle norme stabilite.

#### **OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI**

**Art. 9** - L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'assemblea ordinaria, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

In ogni caso la deliberazione di emissione di obbligazioni ex art. 2410 2° comma c.c. deve risultare da verbale redatto da Notaio.

L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere obbligazioni, anche convertibili, per un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

**Art. 10** - La Società può emettere strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci, e ciò a fronte di apporti di beni, opere o servizi da parte dei soci o di terzi, il tutto a sensi e per gli effetti dell'art. 2346, ultimo comma, cod. civ.

L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

La delibera di emissione stabilisce, con riferimento all'apporto di ciascun apportante, quanti strumenti finanziari verranno emessi a fronte dell'apporto.

Gli strumenti finanziari sono rappresentati da titoli di credito nominativi.

La Società può emettere detti strumenti finanziari per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.

Per quanto non previsto, agli strumenti finanziari di cui al presente articolo si applicano le norme sulle azioni.

**Art. 11** - Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina di cui al precedente articolo.

La deliberazione relativa è assunta dall'assemblea straordinaria.

La medesima competenza è stabilita per la conclusione dei contratti di finanziamento di cui all'art. 2447 bis lettera b) del Codice Civile.

La relativa delibera deve in ogni caso risultare da verbale redatto da notaio.

#### **ARTICOLO 11-bis – ORGANI DELLA SOCIETÀ**

1. Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il Collegio Sindacale.

Agli organi sociali non sono corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività, né trattamenti di fine mandato.

2. la Società non istituisce organi societari diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

#### **Articolo 11-ter – Controllo analogo**

Il controllo analogo è esercitato dai rappresentanti legali dei soci in assemblea mediante:

A) Il controllo ex ante. Spetta ai soci l'approvazione dei seguenti atti:

- Definizione degli obiettivi che la Società deve perseguire e degli indirizzi che deve osservare nel corso dell'esercizio;

- Il piano industriale;

- Gli indirizzi sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale;

- la programmazione delle attività che la Società deve svolgere nel corso dell'esercizio;

- Le alienazioni immobiliari;

B) Il controllo contestuale. Spetta ai soci:

- Il diritto di chiedere relazioni periodiche sull'andamento della gestione;

- la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;

- il potere di fornire indirizzi sulle modalità di gestione della Società;

- l'esercizio di controlli ispettivi;

C) Il controllo ex post. Spetta ai soci:

in fase di approvazione del bilancio d'esercizio, dare atto dei risultati raggiunti dalla Società e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva

#### **ASSEMBLEA**

**Art. 12 -** L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purchè nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nella G.U. o nelle edizioni milanesi dei quotidiani "Il Corriere della Sera" oppure "Repubblica" oppure "Il Giorno" almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea; in difetto della precedente formalità l'assemblea può essere convocata con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea. L'avviso deve essere fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. In tale ipotesi, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.